

## Legge di bilancio

### *Fondi di solidarieta' bilaterali e FIS*

La legge di bilancio intende garantire a tutti i lavoratori, in costanza di rapporto di lavoro, un sistema di tutela strutturato che, comunque, sia in grado di cogliere la elasticità delle dinamiche dei diversi settori produttivi, consentendo, in tal modo, un adeguamento dei trattamenti, differenziandoli secondo le caratteristiche settoriali e dimensionali delle aziende.

Con circolare del 3/01/2022 n. 1 il Ministero del Lavoro fornisce i primi chiarimenti e le prime indicazioni operative e di seguito si riportano quelle per l'accesso al trattamento dei fondi di solidarietà bilaterali e del fondo di integrazione salariale.

#### **Fondi di solidarietà bilaterali (articoli 26 e 40 del d.lgs. n.148).**

Il decreto legislativo n. 148 del 2015, come noto, aveva previsto la possibilità che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulassero accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali previste dalla normativa in materia d'integrazione salariale. La costituzione dei Fondi era obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale in relazione ai datori di lavoro che occupavano mediamente più di cinque dipendenti.

Con l'articolo 1, comma 204, lettera b), della legge di bilancio 234/2021, il Legislatore prevede l'estensione del campo di applicazione dei Fondi di solidarietà, già costituiti dai datori di lavoro, che occupano anche solo un lavoratore dipendente. La norma dispone che i Fondi, già costituiti al 1° gennaio 2022, si adeguino alle disposizioni entro il 31 dicembre 2022. In mancanza di adeguamento, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale – FIS ove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.

Per i fondi bilaterali costituiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, il termine di adeguamento è fissato al 30 giugno 2023.

Con riferimento alla prestazione riconosciuta dai Fondi di solidarietà bilaterali viene modificato l'articolo 30 del decreto legislativo n. 148 del 2015 introducendo il comma 1 bis, il quale stabilisce che “per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello previsto per integrazioni salariali ordinarie e straordinarie pertanto indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento nella misura e nel limite massimo dell'importo massimo mensile quantificato in € 1.199,72 per l'anno 2021 e rivalutato annualmente dall'INPS secondo gli indici ISTAT.

Si stabilisce che la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel

rispetto delle durate massime complessive in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie pertanto 24 mesi in un quinquennio mobile.

Nel caso in cui i fondi di solidarietà già costituiti prevedano una prestazione di assegno ordinario che non risponde ai requisiti di importo e durata di cui alla prestazione dell'assegno di integrazione salariale sopra descritti ed in assenza di tale adeguamento entro il 31 dicembre 2022, tutti i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.

A livello operativo, si rappresenta che gli accordi collettivi innanzi citati, sottoscritti dalle parti sociali entro i termini sopra evidenziati, dovranno essere trasmessi alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali – Divisione IV. Acquisito l'accordo, sarà avviato l'iter istruttorio che prevede anche la verifica della sostenibilità finanziaria dei medesimi Fondi nel medio periodo (8 anni) come previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 148 del 2015, alla luce delle modifiche che si intendono apportare. Terminato l'iter istruttorio, la modifica degli atti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali avverrà con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

#### **Fondo di integrazione salariale (articolo 29 del d.lgs. n. 148).**

La legge di Bilancio 2022 riordina la disciplina relativa al Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui all'articolo 29 del D.lgs. 148/15 che, allo scopo, viene modificato e integrato. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, non rientranti nell'ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria e non ricompresi nei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo.

La disposizione amplia, quindi, la platea dei soggetti tutelati dal FIS che, prima del riordino, garantiva i datori di lavoro con dimensioni aziendali mediamente superiori a cinque addetti nel semestre precedente.